

(N. 1494)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1951

Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per la disciplina della produzione e commercio degli esteri dell'acido metilfenil-piperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione sanitaria ha già da tempo avvertito la necessità di disciplinare la produzione ed il commercio delle sostanze spasmolitiche sintetiche ad azione morfinosimile, sull'esempio della maggior parte degli altri Paesi aderenti alla convenzione internazionale di Ginevra sugli stupefacenti, che hanno incluso le sostanze predette fra le sostanze tossiche aventi azione stupefacente.

La necessità di tale inclusione deriva dal fatto che i danni prodotti da detti composti sono assai più gravi di quelli derivanti dallo abuso degli oppiacei, poichè la tossicomania insorge con la stessa maggior rapidità con la quale si stabiliscono le lesioni organiche a carico dei vari tessuti. A parità di dosi infatti, gli antispastici sintetici sono molto più dannosi per l'organismo della morfina, dell'eroina

e della cocaina ed il tossicomane svezato ricade nell'abitudine molto più precocemente del morfinomane.

L'Amministrazione sanitaria, peraltro, ha potuto portare a termine, solo di recente, le indagini intese ad accertare e classificare tutti i tipi di prodotti sintetici ad azione morfiosimile, suscettibili di produrre fenomeni di tossicomania: mentre, nelle more di tali indagini, è intervenuta, su iniziativa parlamentare, la legge 10 agosto 1950, n. 631, che disciplina la produzione e lo smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico.

Considerato che non si tratta di *eteri*, bensì di *esteri* dell'acido metil-fenil-piperidin-carbonico e che non vengono affatto considerati nella legge predetta anche i derivati e loro preparazioni (anch'essi svolgenti la stessa azione del prodotto base) è da far presente che di

recente sono stati introdotti nella terapia del dolore nuove sostanze di natura sintetica a struttura chimica diversa dai dolantinici ma con azione analoga.

Dette nuove sostanze negli altri Paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra sono già sottoposte alle stesse norme restrittive applicate agli oppiacei ed ai dolantinici, per cui è indispensabile che l'accennato provvedimento legislativo venga integrato con l'inclusione

oltre che degli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni, anche dalle nuove sostanze sintetiche del tipo:  
 $d - l - 2$  dimetilamino — 4 : 4 — difenileptano 5 one, loro derivati e preparazioni (in commercio con i nomi di Amidone, Phylseptone, Dolofin, Metadone, Miadone ed altri).

A quanto sopra si provvede con l'unito disegno di legge che ha carattere di urgenza.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934,

n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:

1° gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni

2° Il  $d - l - 2$  Dimetilamino — 4 : 4 — Difenileptano 5 one, suoi derivati e preparazioni ».

##### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.